



V 19/3/19  
L'AVVOCATO GENERALE  
Nunzia Gatto

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Nr. 15/19 Ist. Avocaz.

IL PROCURATORE GENERALE

Vista l'istanza di avocazione avanzata dal denunciante - esponente - opponente avv. Falaschi, nelle multiple vesti processuali precisate in epigrafe, nei confronti del procedimento pendente a carico degli indagati **Fabrizio Viola Alessandro Profumo e Paolo Salvadori** per i fatti relativi alla gestione di Banca Monte Paschi Siena;


OSSERVA:

Il decreto di archiviazione emesso in data 3 maggio 2018 dalla Procura della Repubblica di Milano pertineva **la responsabilità amministrativa nei confronti dell'ente BMPS**, ipotizzata in ordine agli artt. 5 - 6 - 7 - 8 e 25, ter, lett. b), D.L. 231/2001, in relazione agli artt. 81 cpv., 110 cp., 2622, co. 1 - 3 - 4 cc.

Questo ufficio ha proceduto ad accertamenti indispensabili alla più completa ricostruzione di fatti, in attuazione delle disposizioni di cui all'**art. 58, Decreto Legge 301/2001**. Ancorchè incentrata - come detto - sui profili della eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, nulla è emerso in merito alla gestione dei crediti deteriorati nel periodo contemplato nella imputazione (2012 - 2015) nemmeno sotto il profilo della penale rilevanza delle condotte ascritte in capo agli indagati.

Così da influire anche sulla correlata iscrizione a registro che riguardava le persone di **Profumo Alessandro, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo**, quali soggetti **sottoposti ad indagine in relazione ai bilanci di BMPS** nel periodo compreso dal 31.3.2012 al 6.8.2015 in merito alla predetta gestione del capitale relativo ai crediti deteriorati.

Per tale posizione la Procura della Repubblica ha avanzato contestuale argomentata richiesta di archiviazione, cui hanno presentato opposizione gli esponenti.





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Ora gli originari esponenti, divenuti opposenti alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano, sollecitano questa Procura Generale ad avocare le indagini ex art. 412 cpp., o quanto meno ex art. 409, III co., cpp.

Occorre innanzitutto osservare che l'avocazione non sarebbe nemmeno ammissibile in applicazione del disposto normativo di cui al **comma I dell'art. 412 cpp.**, avendo il Pubblico Ministero richiesto la archiviazione del procedimento.

Quanto poi alla previsione del **II comma dell'art. 412 cpp.**, i richiedente si rivolgono all'astratta facoltà della Procura Generale di avocare questa volta in relazione all'art. 409, III co., cpp.


Tuttavia.

Si è già detto che dopo il deposito della richiesta di archiviazione del 3 maggio 2018 questo Ufficio ha proceduto ad disporre ulteriori accertamenti indispensabili alla più completa ricostruzione di fatti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 58, Decreto Legge 301/2001: **atti di approfondimento tecnico della fattispecie denunciata con riguardo alle responsabilità dell'ente BMPS, così come consentito per legge dalle disposizioni speciali sulla responsabilità degli enti.**

In particolare si è proceduto a conferire una consulenza tecnica collegiale in merito alla **gestione dei crediti deteriorati nel periodo contemplato nella imputazione (2012 - 2015)** di cui alla correlata richiesta di archiviazione.

E' stato specificamente domandato ai consulenti tecnici -fra i più qualificati dell'ateneo nazionale sull'argomento specialistico *dè quo agitur* :


- di valutare gli atti di Polizia giudiziaria, ed in ispecie le annotazioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma;
- di considerare il contenuto dei vari esposti, querele, denunce, verbali di assemblea dei soci con proposte azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, denunce al giudice civile ex art. 2409 cc. nei confronti degli amministratori di BMPS, e quant'altro in atti;
- di valutare il contenuto dei documenti allegati alle predette denunce, con particolare riferimento alla vicenda dei denunciati crediti deteriorati e le elencazioni delle prime esposizioni a sofferenza riferite a specifici denominazioni





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

- di clienti beneficiari, gli importi di esposizione e lo stato di classificazione del credito;
- di valutare il rapporto redatto dal Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d'Italia in occasione dell'esito degli accertamenti ispettivi condotti dal 17.5.2016 al 17.2.2017 e relativo rapporto della BCE sull'istituto di credito in disamina, come poi trasmessa da Banca d'Italia;
  - di valutare le rettifiche dei crediti anche successivamente operate, nel corso del 2016 (rettifiche per 4,5 mld) e 2017 (rettifiche su crediti registrate per 5,3 mld), anche a seguito del mutato quadro regolamentare e dell'azione delle Autorità di Vigilanza;
  - di conoscere gli atti e le audizioni rese alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario (pres. P.F. Casini);
- a) così da riferire compiutamente sotto il profilo tecnico scientifico in merito alle indicazioni in bilancio dei crediti deteriorati ed in sofferenza (NPL) in Banca Monte dei Paschi di Siena nel periodo dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2015.
  - b) se, in ottemperanza ai principi contabili internazionali e secondo i principi di chiarezza e correttezza, in modo veritiero, i crediti deteriorati siano stati correttamente indicati e classificati nei bilanci d'esercizio nel periodo di riferimento;
  - c) se le informazioni contenute in bilancio - anche in occasione dell'aumento di capitale del giugno 2014 - fossero a idonee a comunicare agli investitori i rischi realmente esistenti in capo a BMPS circa le appostazioni e le dinamiche dei crediti deteriorati;
  - d) se, considerare le successive consistenti operazioni di rettifica dei crediti (2016 e 2017), esse siano state operate in qualificante ritardo rispetto alla dovuta conoscenza della causa della rettifica, con correlata inadeguatezza delle svalutazioni operate nel periodo di riferimento;
  - e) se - con esclusivo riguardo al tema dei crediti in sofferenza - la Banca abbia rispettato le buone pratiche bancarie, la normativa di settore (anche internazionale), le circolari della Banca d'Italia, i regolamenti interni.
  - f) Ciò valutando altresì l'adeguatezza dell'organizzazione interna relativa ai processi decisionali predisposti da Banca Monte dei Paschi di Siena in punto classificazione dei crediti deteriorati e gestione di essi.
  - g) Riferendo infine ogni altra circostanza e valutazione utile, anche con riguardo ai denunciati falsi in prospetto.





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

La complessa articolata ed approfondita relazione di consulenza tecnica ha tuttavia assolutamente escluso per il periodo di cui in osservazione la consumazione di fattispecie penalmente rilevanti da attribuire in capo ai predetti amministratori o comunque ad essi per responsabilità amministrativa dell'enti BMPS spa.

Così che - conclusivamente - la avocazione richiesta dagli opposenti ex art. 412, I co, cpp non è ammissibile per difetto dei presupposti di applicabilità dell'istituto invocato. Mentre la avocazione richiesta dagli opposenti ex art. 412, II co, in relazione all'art. 409, III co, cpp. è destituita ab origine di ogni presupposto e consistenza, avendo questo Ufficio già svolto gli accertamenti richiesti.

Tanto premesso, visti gli artt. 412 e ss. c.p.p.,

**DISPONE**


non doversi procedere in merito alla richiesta di cui in oggetto per manifesta inammissibilità ex art. 412, I co, cpp.

**RESPINGE**

la richiesta ex art. 412, II co, in relazione all'art. 409, III co, cpp. per i motivi sopra esposti.

Si comunicati.

Milano, 15 marzo 2019



Il Procuratore Generale  
Gemma Gualdi Sost.

# Mps: petitum da cause legali balza a 5 miliardi. Diamanti, altro sequestro

All 99  
Motivo  
Tito  
(Note  
Mps)

Stefano Neri  
20-03-2019 — 10:18

condividi

Torna a crescere il contenzioso. Sul caso dei diamanti, fra le righe del bilancio spunta un secondo ordine di sequestro preventivo



Torna a crescere il contenzioso di Banca Mps. Il petitum, ossia l'insieme delle richieste da parte di aspiranti creditori nell'ambito di vertenze legali, ha raggiunto nel 2018 quota 5 miliardi dai 3,9 miliardi del 2017. Il dato si ricava dalla bozza di bilancio dell'istituto. Novità anche sul fronte dei diamanti da investimento, per cui il Monte dei Paschi di Siena aveva già ricevuto un provvedimento di sequestro per 35,5 milioni di euro

assieme a seguito dell'inchiesta in cui è coinvolto assieme ad altri 4 istituti di credito. Fra le righe del bilancio spunta infatti un secondo ordine di sequestro preventivo, anche per equivalente (ossia in assenza dei beni da sequestrare), per circa 195mila euro. Intanto i rimborsi da parte della banca (in cui il Tesoro ha una quota del 68,2%) sono partiti, anche se inizialmente a rilento.

## **Contenzioso, il petitum per Monte dei Paschi sale a 5 miliardi**

Sia la questione dei diamanti sia le numerose vertenze che traggono origine quasi unicamente dal passato (ma non solo) vengono affrontate nell'ampio capitolo dedicato nel bilancio di Mps ai rischi legali. Si apprende innanzitutto che "al 31 dicembre 2018 risultavano pendenti vertenze legali con un petitum complessivo, ove quantificato, di circa 5 mld di euro". Il 2017, si era chiuso con un petitum di 3,9 miliardi, in calo dagli 8 miliardi del 2016 anche se in quell'anno a pesare era una denuncia presentata dal Codacons per 4 miliardi, poi ritirata.

Mps spiega che la metà del petitum, ossia del contenzioso, pari a "circa 2,5 mld di euro" riguarda vertenze classificate a rischio di soccombenza "probabile" per le quali "sono rilevati fondi per 0,6 mld di euro".

Gli esperti legali della banca senese evidenziano però che "il Gruppo si è avvalso della possibilità concessa dallo IAS 37 di non fornire disclosure di dettaglio sui fondi stanziati a bilancio nel caso in cui tali informazioni possano seriamente pregiudicare la propria posizione nei contenziosi e in potenziali accordi transattivi".

## **Il caso degli obbligazionisti e del burden sharing**

Fra i vari casi passati in rassegna, riemergono le vicende oggi al centro di procedimenti giudiziari che hanno interessato la banca nell'ultimo decennio e che scaturiscono in gran parte dall'acquisizione di Banca Antonveneta.

Ma c'è anche un paragrafo dedicato ai danni collaterali del *burden sharing*, ossia la condivisione degli oneri posta come condizione dalla Dg Comp europea per il salvataggio di Mps nel 2017 da parte dello Stato.

A seguito del burden-sharing “attuato nel corso del 2017 in applicazione del D.L. n. 237/2016 – spiega Banca Mps -, alcuni investitori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse da società del Gruppo (poi divenuti azionisti per effetto della citata misura, con conseguente emersione di minusvalenze rispetto all’importo inizialmente investito) hanno citato in giudizio la Banca lamentando che la stessa, al momento dell’investimento, non avrebbe informato i clienti circa la natura e le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati, sollevando altresì ulteriori contestazioni sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sulla Banca in qualità di intermediario finanziario”.

Il documento precisa che “il contenzioso è stato promosso da investitori per i quali non si sono verificate le condizioni per aderire all’offerta pubblica di transazione e scambio promossa dalla Banca in applicazione del già citato D.L. n. 237/2016. Per tale tipologia di contenzioso (circa 60 cause per circa 23 mln di euro di petitum complessivo) sono stati stanziati fondi rischi per circa 8 mln di euro”.

## Diamanti, per Mps un duplice sequestro

Venendo al caso dei diamanti, a pagina 485 del bilancio 2018 di Banca Mps, si viene a sapere che il Gip di Milano ha notificato all’istituto un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per 195.237 euro. Il reato contestato è auto-riciclaggio.

Il sequestro si aggiunge a quello già reso noto e pari a 35,5 milioni.

Tra il 2015 e il 2016 sono stati venduti diamanti per 344 milioni, cifra che si confronta con i 430 milioni di Banco Bpm mentre Unicredit dovrà rimborsare 215 milioni, fra gli altri casi.

I rimborsi ovvero il riacquisto dei diamanti sono stati decisi dal cda della banca ancora a gennaio 2018, ma sono partiti solo nel secondo semestre. A fine anno così erano stati riacquistati da Mps diamanti per un valore stimato di 4 milioni. Per cui risultano 127 milioni accantonati nel bilancio 2018 per il riacquisto dei preziosi ma non ancora utilizzati.

127  
ACCANTONATI

In Borsa intanto le azioni Mps scambiano stamani deboli, consolidando dopo la seduta positiva di ieri (+1,7%). Alle ore 10,16 il titolo cede lo 0,84% a 1,301 euro.

N. 29634/14 R.G.N.R.  
N. 12215/14 R.G.G.I.P.



# Tribunale di Milano

- Sezione del Giudice dell'Udienza Preliminare -

## DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -

*Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Milano,*

all'esito dell'odierna udienza preliminare nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

- **MUSSARI Giuseppe**, nato a Catanzaro il 20.7.1962, elettivamente domiciliato in Siena via del Casato di Sopra n. 59 presso lo studio dell'avv. Fabio Pisillo -libero, assente;  
difeso di fiducia dagli avvocati Fabio PISILLO del foro di Siena e Tullio PADOVANI del foro di Pisa
- **VIGNI Antonio**, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 15.7.1953, elettivamente domiciliato in Milano via Pietro Cossa 5 presso lo studio dell'avv. Francesco Centonze -libero, assente;  
difeso di fiducia dagli avvocati Francesco CENTONZE del foro di Milano e Carla LAVARONE del foro di Siena, con studio in Siena piazza Matteotti 3
- **PIRONDINI Daniele**, nato a Curtatone il 13.8.1951, elettivamente domiciliato in Roma, via Ciro Menotti n. 4 presso lo studio dell'avv. Maurizio Bellacosa -libero, presente;  
difeso di fiducia dall'avv. Maurizio BELLACOSA del foro di Roma
- **BALDASSARRI Gian Luca**, nato a Lugo il 21/8/1961, elettivamente domiciliato in Roma viale G. Cesare n. 6 presso studio avv. Filippo Dinacci -libero, presente;  
difeso di fiducia dall'avv. Massimo MONTESANO del foro di Milano
- **DI SANTO Marco**, nato a La Spezia il 6.6.1966, elettivamente domiciliato in Milano corso di Porta Vittoria n. 17 presso studio avv. Alessio Lanzi -libero, assente;  
difeso di fiducia dall'avv. Alessio LANZI del foro di Milano
- **DUNBAR Ivor Scott**, nato a Inverness (GB) il 3.7.1961, residente in Londra - 20 Wedderburn Road NW3 5QG UK, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fornari in Milano, via Chiossetto n. 18, -libero, assente;





- l'esistenza di due "side letters" datate 30.12.2010 scambiate con la controparte MEDIOBANCA e correlate con l'acquisto da parte di quest'ultima sia di uno strumento finanziario partecipativo emesso dal Consorzio PERIMETRO il 29.12.2010 per euro 56 mln, intestato a MPS CAPITAL SERVICES - strumento che concentrava il rischio legato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare -, sia di titoli ABS classe Z per euro 2,4 mln emessi da CASAFORTE;
- con la prima lettera sottoscritta per il gruppo MPS da VIGNI venivano stabilite le seguenti condizioni dei menzionati acquisti da parte di MEDIOBANCA: 1) MPS CAPITAL SERVICES si impegnavano a trovare su base "best effort" terzi acquirenti per gli SFP in minor tempo possibile ad un prezzo di acquisto in ogni caso non inferiore al valore nominale versato da MEDIOBANCA maggiorato del rateo interessi riferito ai titoli classe Z e del maggior importo riconosciuto per la rivalutazione, 2) a MEDIOBANCA veniva riconosciuta una commissione pari al 1,5% del valore nominale SFP al momento dell'acquisto e successivamente del 3% su base semestrale, 3) a MEDIOBANCA veniva riconosciuto il ruolo di direzione delle operazioni di mercato relative al gruppo MPS, di "arranger, lead manager, bookrunner" nel caso di emissione di titoli di debito o di azioni da parte di MPS fin quando MEDIOBANCA avrebbe detenuto gli SFP, 4) a MEDIOBANCA veniva riconosciuto il ruolo di consulente per le operazioni di finanza straordinaria del gruppo MPS fin quando MEDIOBANCA avrebbe detenuto gli SFP;
- con la seconda lettera sottoscritta per BMPS da VIGNI, BMPS confermava l'impegno ad acquistare da MEDIOBANCA entro il 30.03.2011 o in data antecedente titoli *Cubes* UNICREDIT per nominali euro 58,4 mln al prezzo di 96,4%, a sua volta MEDIOBANCA confermava l'impegno a ricomparsi detti titoli alle stesse condizioni entro il 30.11.2011 a condizione che a tale data MEDIOBANCA non fosse più titolare degli SFP Perimetro;
- l'esistenza di contratti "derivativi" (opzioni put/call) datati 29.12.2010 stipulati con la controparte NET INSURANCE e correlati con l'acquisto in pari data da parte di quest'ultima di 26.600 azioni classe A del consorzio PERIMETRO pari al 20% del capitale per l'importo di euro 1,105 mln: con tali accordi - alla stipula privi di scambi reciproci di flussi finanziari - BPMS si impegnavano ad acquistare e NET INSURANCE a vendere le suddette 26.600 azioni classe A del consorzio PERIMETRO al *fair value* a partire dal 31.12.2020;

Commesso in Roma dal dicembre 2010 al dicembre 2012

#### MUSSARI Giuseppe - PIRONDINI Daniele - VIGNI Antonio

D) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 173 bis D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in concorso tra loro, MUSSARI in qualità di Presidente di Banca MPS, VIGNI in qualità di Direttore Generale, PIRONDINI in qualità di CFO e di responsabile delle scritture contabili societarie, allo scopo di far conseguire per sé o per altri, in particolare al medesimo istituto bancario un ingiusto profitto, nel prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di azioni ordinarie di Banca MPS, approvato dalla CONSOB in data 23.4.2008, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponevano false informazioni ed occultavano notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto medesimo.

In particolare:

- non venivano descritti in modo compiuto i FRESH 2008 e non erano descritti i contratti di *total return swap* (TROR) sottoscritti da Fondazione MPS e con i quali detto ente sottoscriveva indirettamente i FRESH 2008 per un ammontare pari a euro 490 milioni, lasciando così



intendere che i FRESH 2008 erano stati collocati sulla sola base delle qualità creditizie di BMPS; detta informazione era altresì significativa ai fini della compiuta descrizione delle varie *tranches* dell'offerta globale e, più in generale, delle modalità di finanziamento dell'acquisizione di Banca ANTONVENETA;

- non veniva rappresentata l'esistenza di un accordo *fiduciary swap agreement* tra JPM e BoNY in forza del quale JPM si impegnava a trasferire a BoNY le somme ricevute da BMPS a titolo di canone di usufrutto e che BoNY a sua volta avrebbe utilizzato per il pagamento dei flussi cedolari ai sottoscrittori dei FRESH.

Commesso in Siena, in data anteriore e prossima al 23.04.2008

#### MUSSARI Giuseppe – VIGNI Antonio

J) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 173 *bis* D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in concorso tra loro, MUSSARI in qualità di Presidente di BMPS, VIGNI in qualità di Direttore Generale, allo scopo di far conseguire per sé o per altri, in particolare al medesimo istituto bancario un ingiusto profitto, nel prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di azioni ordinarie di BMPS, approvato dalla CONSOB in data 15.06.2011, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espongono false informazioni ed occultavano notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto medesimo.

In particolare:

- non venivano descritti in modo compiuto i FRESH 2008 e non erano descritti i contratti di *total return swap* (TROR) sottoscritti da Fondazione MPS e con i quali detto ente sottoscriveva indirettamente i FRESH 2008 per un ammontare pari a euro 490 milioni, lasciando così intendere che i FRESH 2008 erano stati collocati sulla sola base delle qualità creditizie di BMPS;
- non risultavano riportate informazioni in ordine alla integrazione e/o alle modifiche dei contratti di *total rate of return swap* (TROR), che hanno comportato la concessione di garanzie collaterali da parte della Fondazione alle controparti bancarie dei medesimi contratti;
- veniva fatto riferimento, inoltre, con esplicito rinvio alla documentazione del bilancio relativo all'esercizio 2008, ove non era stato imputato a conto economico il pagamento del canone di usufrutto in favore di JPM, né il versamento in favore della medesima banca d'affari di euro 8 milioni *una tantum*;
- veniva fatto riferimento, inoltre, con esplicito rinvio alla documentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010, e nel resoconto intermedio al 31.03.2011, ove le cedole relative al FRESH 2008 venivano contabilizzate in violazione del principio di competenza.

Commesso in Siena, in data anteriore e prossima al 15.06.2011

#### MUSSARI Giuseppe – VIGNI Antonio

K) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 173 *bis* D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in concorso tra loro, MUSSARI in qualità di Presidente di Banca MPS, VIGNI in qualità di Direttore Generale, allo scopo di conseguire per sé o per altri - in particolare per la stessa BMPS - un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare i destinatari in modo idoneo da indurli in



errore, hanno esposto false informazioni ed occultato dati e notizie in 4 documenti di registrazione (approvati, rispettivamente, in data 18.06.2008, 18.06.2009, 01.10.2010, e 26.05.2011) e in 24 prospetti di base diffusi dal 18.06.2008 al 22.03.2012, concernenti, in particolare:

- la mancata rappresentazione nei prospetti 2008-2012 delle informazioni relative ai derivati (cd. TROR) stipulati dalla Fondazione ed aventi come sottostante circa il 50% dei titoli ed. FRESH 2008 emessi da MPS contestualmente all'aumento di capitale oggetto del prospetto approvato dalla CONSOB il 23.04.2008;
- la mancata rappresentazione nei prospetti 2008-2012 degli effetti della lettera di manleva del 10.03.2009 inviata da BMPS a BoNY con la quale BMPS ha concesso una manleva nei confronti di BoNY per eventuali perdite derivanti da azioni legali intraprese dai sottoscrittori del FRESH 2008 contrari alle modifiche del regolamento del prestito e/o da JABRE CAPITAL PARTNERS S.A. in occasione dell'assemblea dei sottoscrittori dei FRESH 2008 del 10.02.2009;
- l'errata contabilizzazione, nei bilanci incorporati nei prospetti 2008-2012, del canone relativo all'usufrutto costituito a favore di BMPS da parte di JPM sulle azioni sottostanti i FRESH 2008;
- l'errata contabilizzazione, nei bilanci incorporati nei prospetti 2008-2012, di alcune operazioni finanziarie (ALEXANDRIA, SANTORINI e NOTA ITALIA), successivamente denunciata con il *restatement* della BMPS del 06.02.2013.

Premesso che:

- nel corso del periodo giugno 2008 - giugno 2012, BMPS ha sottoposto all'approvazione della CONSOB e poi pubblicato i seguenti Documenti di Registrazione:
  - Documento di Registrazione approvato in data 18.06.2008 e pubblicato il 19.06;
  - Documento di Registrazione approvato in data 18.06.2009 e pubblicato il 19.06;
  - Documento di Registrazione approvato in data 01.06.2010 e pubblicato il 07.06;
  - Documento di Registrazione approvato in data 26.05.2011 e pubblicato il 06.06;
- i suddetti documenti di registrazione sono stati inclusi mediante riferimento (ai sensi dell'art. 26, paragrafo 4, del Regolamento n. 809/2004/CE) in n. 24 prospetti di base, relativi a emissioni obbligazionarie e a *certificates* come di seguito indicato:

per l'anno 2008

- n. 2 prospetti di base pubblicati in data 25.07.2008 aventi ad oggetto l'offerta al pubblico, rispettivamente, (i) di obbligazioni a tasso fisso e (ii) di obbligazioni *zero coupon*;
- n. 2 prospetti di base pubblicati in data 11.08.2008 aventi ad oggetto l'offerta al pubblico, rispettivamente, (i) di obbligazioni a tasso variabile e (ii) di obbligazioni *step up/step down* e *step up callable/step down callable*;
- prospetto di base pubblicato in data 04.12.2008 avente ad oggetto l'offerta al pubblico di obbligazioni *call* europea, *call* asiatica, *call* su differenziale diretto, *call* su differenziale composto, *call* di tipo ibrido;

per l'anno 2009

- n. 4 prospetti di base pubblicati in data 31.07.2009 aventi ad oggetto l'offerta al pubblico, rispettivamente, (i) di obbligazioni a tasso fisso, (ii) di obbligazioni a tasso variabile, (iii) di obbligazioni *zero coupon* e (iv) di obbligazioni *step up/step down* e *step up callable/step down callable*;

per l'anno 2010

- n. 4 prospetti di base pubblicati in data 19.03.2010 aventi ad oggetto l'offerta al pubblico, rispettivamente, (i) di obbligazioni a tasso fisso, (ii) di obbligazioni a tasso variabile, (iii) di obbligazioni *zero coupon* e (iv) di obbligazioni *step up/step down* e *step up callable/step down callable*;



per l'anno 2011

- n. 5 prospetti di base pubblicati in data 21.03.2011 aventi ad oggetto l'offerta al pubblico, rispettivamente, (i) di obbligazioni a tasso fisso/a tasso fisso con ammortamento periodico, (ii) di obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor*, (iii) di obbligazioni *zero coupon*, (iv) di obbligazioni *step up/step down* e *step up callable/step down callable* e (v) di obbligazioni a tasso misto;
- un prospetto di base pubblicato in data 05.04.2011 di offerta e/o ammissione a quotazione dei "Certificati BMPS *Benchmark e Benchmark Quanto*";
- n. 2 prospetti di base pubblicati in data 09.08.2011 di offerta e/o quotazione, rispettivamente, (i) di "Certificati BMPS *Airbag*", "Certificati BMPS *Bonus*", "Certificati BMPS *Twin Win e Autocallable Twin Win*" e "Certificati BMPS *Autocallable*" e (ii) di "Certificati BMPS *Protection Bull, Cap Bull\Bear, Cap Bear*" e "Certificati BMPS *Butterfly*";

per l'anno 2012

- n. 2 prospetti di base pubblicati in data 22.03.2012 aventi ad oggetto l'offerta al pubblico, rispettivamente, (i) di obbligazioni a tasso fisso/a tasso fisso con ammortamento periodico e (ii) di obbligazioni *zero coupon*;
  - prospetto di base pubblicato in data 22.03.2012 avente ad oggetto l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor*;
- a valere sui prospetti di cui sopra sono state emesse, nel periodo 25 luglio 2008 (*data di pubblicazione del primo prospetto di base*) - 22 marzo 2012 (*data di approvazione degli ultimi 3 prospetti di base con riferimento al Documento di Registrazione approvato in data 26.05.2011 e pubblicato il 06.06*), n. 255 condizioni definitive, per un controvalore di Euro 30.656.427.433;
- tali omissioni ed errori hanno impedito agli investitori, data la loro significatività, di formarsi un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive di MPS;

Compresso in Siena, dal giugno 2008 al marzo 2012

#### DEUTSCHE BANK AG London Branch

- M) responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 25 ter lett. b), D. L.vo n. 231/01 in relazione al delitto descritto sub A), qui da intendersi riportato, di cui agli artt. 110, 112, commi 1 e 2 c.p., 2622, co. 1, 3 e 4, cod. civ., 3 e 4, comma 1°, L. n. 146/2006 commesso nell'interesse e a vantaggio di DEUTSCHE BANK AG London Branch, corrente in Londra da DUNBAR - Managing Director - *Co-head of Global Capital Markets*, FAISSOLA - Managing Director - *Head of Global Rates*, FORESTI - Managing Director - *Head of Structured Trading*, SCHIRALDI - Managing Director - *Head of Europe Sales*, VAGHI - Managing Director - *Head of Italian Sales*, quali persone in posizione apicale di DEUTSCHE BANK AG London Branch e VERONI Marco - Direttore di DB London Branch - per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di DB London Branch.
- Con l'aggravante di aver conseguito un profitto di rilevante entità.

Compresso in Siena dal 29.4.11 al 14.11.12

#### DEUTSCHE BANK AG

- N) responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 25 ter lett. b), D. L.vo n.